

RIDUZIONE DEI PREMI INAIL PER EFFETTO DELLA LEGGE DI STABILITA'.

PREMESSA

Il Consiglio dei Ministri che si è tenuto venerdì ha procrastinato al 16 maggio il termine per il pagamento dei premi Inail con apposita norma. Un restyling un po' troppo comprensivo a mio avviso quello profilato dalla legge di stabilità 2014 con i commi ad Inail dedicati. Esaminiamo la cosa dal punto di vista contributivo. Tutte le aziende riceveranno uno sconto ad oggi stimato nel 14% sull'importo del premio. Tutte le aziende lo riceveranno tenuto conto dell'andamento infortunistico aziendale. Ebbene se guardiamo questo elemento esso si presenta con veste differente a seconda della collocazione che l'azienda ha nel sistema Inail. Verifichiamolo non senza tener conto dell'aspetto tutto politico dell'operazione in questo momento di particolare crisi economica che ha indotto il Governo ad alleggerire il costo del lavoro in capo alle imprese per favorirne la ripartenza. In questa prospettiva evidentemente il discorso tecnico perde di spessore lasciando il posto ad una logica differente che è di minor costi a carico delle aziende nella speranza di un maggior profitto. Fatta questa necessaria premessa procediamo nella nostra analisi.

LA LEGGE DI STABILITA' E LA NOTA INAIL DEL 23 GENNAIO

La legge di stabilità recita: "Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001."

La legge è stata pubblicata ed è entrata in vigore troppo tardi perchè la riduzione potesse confluire sic et simpliciter nell'autoliquidazione 2013/2014 con scadenza 17 febbraio p.v. Si è resa quindi necessaria una proroga di detta scadenza individuata prima con apposito comunicato stampa e poi con norma in apposito decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri del 24 gennaio nel 16 maggio p.v. Inail dal canto suo è uscito con apposita nota del 23 gennaio reperibile sul sito dell'istituto in cui ha precisato che il differimento consente, infatti, all'Inail di provvedere alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici nonché a quelle economico-finanziarie sui premi e contributi ai fini della predisposizione del decreto ministeriale, di adeguare gli strumenti informativi per gli utenti e di definire i necessari aggiornamenti alle procedure di calcolo dei premi, che come di consueto saranno illustrati in tempo utile per la nuova scadenza anche agli intermediari e alle software house. La misura della riduzione percentuale e i criteri di individuazione dei beneficiari sulla base dell'andamento infortunistico saranno definiti con il decreto ministeriale previsto dalla legge. La nota poi continua fissando in maniera per la verità incompleta i termini degli adempimenti (ma che fine fa l'autocertificazione per gli edili? E perchè è aperto il servizio per la comunicazione motivata del presunto?). Per questi aspetti si fa rinvio alla

lettura della medesima e solo ci si sofferma su quello che Inail intanto dovrà fare per fissare la percentuale di riduzione a favore delle imprese.

L'EMANANDO DECRETO

La riduzione recita la norma è pari ad un miliardo per il 2014 e verrà riconosciuta alle aziende “*tenuto conto dell'andamento infortunistico aziendale*”. Dunque è questo l'elemento da individuare. Vediamo come è diverso il quadro a seconda della tipologia di azienda sotto questo specifico profilo.

Imprese con dipendenti che pagano premio ordinario in base alla tariffa di cui al DM 12.12.2000.

A -Dopo il primo biennio di attività

La tariffa del 2000 prevede nel definire il tasso di tariffa una specifica oscillazione detta per andamento infortunistico che opera in automatico nell'abbassare o nell'innalzare il valore dell'oscillazione e quindi il costo dell'assicurazione in stretta correlazione con l'andamento infortunistico aziendale. In questo specifico caso dunque l'indicatore c'è già e costituisce un elemento oggettivo e proprio del funzionamento complessivo della tariffa dei premi. Se lo sconto va proporzionato alla “virtuosità dell'azienda” va da sé che chi ha una oscillazione maggiore in riduzione per un favorevole andamento infortunistico, deve avere a mio avviso uno sconto maggiore alla scadenza del 16 maggio pena l'appiattimento della sua virtuosità maggiore al livello di quella degli altri.

Scendendo in maggiore dettaglio tecnico per meglio profilare l'oscillazione per andamento infortunistico precisiamo che dopo il primo biennio di attività (allorché matura il triennio di osservazione) il tasso medio nazionale può essere ridotto o aumentato in relazione:

- all'andamento infortunistico aziendale (oscillazione per andamento infortunistico);
- all'attuazione di interventi migliorativi nel campo della prevenzione (oscillazione per prevenzione).

L'oscillazione per andamento infortunistico, che è quella che qui ci interessa, è legata al fenomeno infortunistico aziendale e, più precisamente, all'entità dello scarto tra tasso specifico aziendale e tasso medio nazionale.

In particolare:

- l'aumento del tasso medio nazionale si applica alle aziende con andamento infortunistico (rapporto oneri/retribuzioni e quindi tasso specifico) più oneroso rispetto alla media nazionale; – la riduzione del tasso medio nazionale si applica alle aziende con andamento infortunistico (rapporto oneri/retribuzioni e quindi tasso specifico) meno oneroso rispetto alla media nazionale;
- la misura dell'aumento o della riduzione è variabile in rapporto sia all'entità dello scarto tra il tasso medio e quello L'articolo 22 del DM 12.12.2000 recita “6. L'oscillazione relativa all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda è, in concreto, determinata togliendo o aggiungendo al tasso medio di tariffa una parte della differenza tra detto tasso medio ed il tasso specifico aziendale pari a:

- a) 1/3, se i lavoratori - anno del periodo non sono superiori a 100, nei limiti del sette per cento del tasso medio;
- b) 1/2, se i lavoratori - anno del periodo superano i 100 e fino a 200, nei limiti del dieci per cento del tasso medio;

c) 2/3, se i lavoratori - anno del periodo superano i 200 e fino a 500, nei limiti del tredici per cento del tasso medio;

d) l'intera differenza, se i lavoratori - anno del periodo superano i 500, nei limiti del venti per cento del tasso medio.

7. All'oscillazione di cui al comma 6 si aggiunge una ulteriore oscillazione, pari al cinque per cento al dieci per cento o al quindici per cento del tasso medio di tariffa, in relazione alla entità dello scarto tra tasso specifico aziendale e tasso di tariffa nonché alla dimensione dell'azienda espressa dal numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

Lavoratori - anno	5%	10%	15%
	Scarto tra tasso specifico e tasso di tariffa		
Fino a 100	Oltre 50 fino a 60	Oltre 60 fino a 70	Oltre 70
Da 101 a 200	Oltre 40 fino a 50	Oltre 50 fino a 60	Oltre 60
Da 201 a 500	Oltre 30 fino a 40	Oltre 40 fino a 50	Oltre 50
Oltre 500	Oltre 25 fino a 30	Oltre 30 fino a 35	Oltre 35

Di queste due tabelle messe a confronto colpisce in particolare un aspetto. Se è vero che il sistema produttivo italiano è per il 90% costituito da imprese di piccole dimensioni, non è chi non veda che la prima riga delle due tabelle contiene in sé praticamente quasi l'intero sistema produttivo italiano. Inoltre il calcolo dei lavoratori/anno costruito secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art 22 citato in nota in qualche modo allontana da quella che è la dimensione aziendale reale della singola [azienda](#). Il tasso elaborato dall'Inail in funzione dell'andamento infortunistico aziendale (tasso medio nazionale aumentato o ridotto in base ai suddetti criteri) è comunicato dall'Inail al datore di lavoro entro il 31 dicembre di ogni anno con il modello 20sm. Sarà a questo dato che Inail si rifarà per stabilire la percentuale di riduzione in capo alla singola azienda. Si suppone che il criterio che verrà adottato porterà con sé elementi di selettività connessi a questo particolare indice.

Nel primo biennio di attività

La norma della legge di stabilità prevede che l'emanando decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.

Perché si abbia oscillazione per andamento infortunistico è necessario almeno un triennio di osservazione che queste aziende necessariamente non hanno. A mio modesto avviso però in questi casi la preconditione per l'assegnazione della riduzione è individuata già dalla norma della legge di stabilità che cita esclusivamente gli articoli 19 e 20 del DM 12.12.2000 riferibili ad aziende che sono in regola con l'osservanza delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. La condizione è universalmente estensibile a tutte le aziende anche quelle che pagano premio speciale unitario ,

ove manca totalmente il meccanismo dell'oscillazione per andamento infortunistico nonché alle aziende agricole che pagano non un premio bensì un contributo. Deve trattarsi di aziende giovani che siano in regola con le norme in materia di sicurezza e che solo a questa condizione potranno avere accesso allo sconto.

Imprese che pagano premio speciale unitario e imprese agricole..

Vi rientrano gli artigiani autonomi, le scuole per gli alunni, i facchini, i baroccai e gli ippotrasportatori, i medici e tecnici radiologi, i frantoiani. Per tutti costoro come si diceva non esiste un'oscillazione per andamento infortunistico e dunque l'istituto assicuratore dovrà individuare un criterio alternativo ma al tempo stesso analogo a quello che raffronta tasso medio e tasso specifico aziendale e che sia connesso al numero degli infortuni verificatisi in azienda che andrà rapportato ad un indice medio generale (gravità, frequenza?) degli infortuni. Dal raffronto emergerà la "virtuosità" della singola azienda e dunque l'entità della percentuale di sconto. Le aziende agricole non pagano un premio ma un contributo. Per esse le stesse considerazioni già fatte per quelle che pagano premio speciale e per le aziende del primo biennio di attività.

Agenzie interinali.

Certamente anche queste parteciperanno dello sconto. Facile capire come ciò accadrà se le guardiamo nella loro veste di aziende con dipendenti. Molto più complesso immaginare come l'Istituto si comporterà con riferimento alla polizza interinale che ha una sua specifica disciplina molto ma molto diversa dal restante panorama. Questi sono i punti essenziali:

- a) il premio assicurativo dei lavoratori somministrati deve essere calcolato in base al tasso di rischio stabilito per l'attività svolta per l'impresa utilizzatrice;
- b) nei periodi in cui i lavoratori sono a disposizione, il premio va calcolato avendo quale parametro di riferimento il tasso previsto per gli impiegati dell'Agenzia di Lavoro;
- c) in caso di attività formativa, il rischio va assicurato con la voce di tariffa 0611 relativa alle attività didattiche;
- d) in caso di tirocini formativi presso le aziende il premio assicurativo va calcolato sulla base della attività svolta presso l'impresa utilizzatrice.